



Originale / Copia

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Registro Delibere

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE COMUNALI. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaundici** addì **nove** del mese di **maggio** alla ore **20.30** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presente	Assente
PARIGI CLOTILDO	SI	
CAVAZZI MARCO	SI	
MORELLA STEFANO	SI	
DELLA RODOLFA GIUSEPPE	SI	
TOMERINI ANTONELLA	SI	
BOLETTA EMANUELE	SI	
POZZI GIAN CARLO	SI	
RINALDI MARCELLO		SI
RUGGIU MARIO COSTANTINO	SI	
PINI MATTEO	SI	
LAZZARINI CARLA	SI	
BOMBARDIERI AGOSTINO MARIO		SI
LAZZARINI BERNARDINO	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **PEDRANZINI Dr. Cesare**.

Il Sig. **PARIGI Ing. Clotildo** nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Dlgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) ed in particolare l'art. 23 che prevede la comma 4, che "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada... (omissis). Nel'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada";

VISTO il titolo II Capo I paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), che disciplina la pubblicità sulle strade;

RITENUTO di perseguire un orientamento generale volto a preservare il decoro delle strade comunali da una aggressione indiscriminata di messaggi pubblicitari;

RITENUTO pertanto opportuno, anche alla luce dell'invito all'Assessore Provinciale Silvana Snider, dotarsi di un apposito regolamento per disciplinare nel dettaglio la corretta collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e del demanio pubblico e di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico ed architettonico che caratterizza il territorio comunale;

VISTO l'allegato schema di regolamento composto da n. 28 articoli avente per oggetto "Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle la strade comunali";

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di approvazione dei regolamenti, come quello in esame;

RITENUTO necessario o doveroso provvedere in merito;

IL SINDACO riferisce che la Provincia di Sondrio ha adottato questo regolamento per i tratti di propria competenza delle strade provinciali, e lo ha proposto ai comuni che hanno tratti di tali strade sul proprio territorio; "da parte nostra lo condividiamo ed auspichiamo la massima omogeneità". Il consigliere Pini Matteo, approvando la proposta chiede di ricordare all'ANAS l'attivazione dei pannelli a messaggio variabile lungo la SS 38;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. 11 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** il regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade comunali allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e composto da n. 28 articoli;
- 2) **DI PROVVEDERE** ad ulteriore pubblicazione della presente delibera ad intervenuta esecutività, secondo quanto disposto dall'art. 61 dello statuto comunale;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione;

4) **DI STABILIRE** che i contenuti del regolamento approvato vengano resi pubblici tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune di Mazzo di Valtellina.



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' SULLE STRADE
COMUNALI***

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

CAPO II DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Divieti assoluti

Articolo 4 – Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

Articolo 5 – Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

Articolo 6 – Dimensioni fuori dai centri abitati

Articolo 7 – Distanze minime di posa nei centri abitati

Articolo 8 – Dimensioni nei centri abitati

Articolo 9 – Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

Articolo 10 – Segnali di indicazione turistici e di territorio

Articolo 11 – Segnali di indicazione di servizi utili

Articolo 12 – Striscioni, locandine e stendardi

Articolo 13 – Segni orizzontali reclamistici

Articolo 14 – Impianti pubblicitari di servizio

Articolo 15 – Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi

Articolo 16 – Pubblicità fonica

CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO

Articolo 17 – Autorizzazioni e nulla – osta

Articolo 18 – Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici

Articolo 19 – Vincoli urbanistici ed edilizi

Articolo 20 – Procedura per il rilascio della autorizzazione

Articolo 21 – Obblighi del titolare della autorizzazione

Articolo 22 – Targhette di identificazione

CAPO IV DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO

Articolo 23 – Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi

Articolo 24 – Custodia dei manufatti rimossi

Articolo 25 – Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Coordinamento con la normativa fiscale

Articolo 27 – Norme di rinvio

Articolo 28 – Norme transitorie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la pubblicità lungo ed in vista delle strade di proprietà del Comune di Mazzo di Valtellina, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”, ed al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, ai fini della tutela della sicurezza nella circolazione stradale nonché della prevenzione del fenomeno infortunistico.

CAPO II
DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

Art. 2

Definizioni

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di manufatti pubblicitari:

INSEGNA DI ESERCIZIO: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi che è installata nelle immediate vicinanze e in ogni caso nella proprietà privata dell'impresa della quale permette la facile identificazione. Può essere opaca o luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta; bifacciale a bandiera ovvero “artistica”, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio sul quale è collocata. Può essere posizionata:

- su una palina di sostegno o su supporto prefabbricato;
- a bandiera orizzontale o verticale;
- a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali.

PREINSEGNA: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, di forma rettangolare, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

CARTELLO: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:

- striscioni, locandine, stendardi: mezzi privi di rigidità e di superficie su cui appoggiarsi
 - sorgenti luminose;
 - manifesti e segni orizzontali reclamistici (posti sulla superficie stradale);
 - impianti pubblicitari di servizio: qualsiasi manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
 - impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Ai sensi del presente regolamento, e previa approvazione dell'ente proprietario della strada, per "centro abitato" deve intendersi il raggruppamento continuo di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, che sia costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
3. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi collocati sulla strada i manufatti installati entro i limiti della sede stradale o delle sue fasce di rispetto. In vista della strada sono invece da intendersi tutti quei manufatti il cui messaggio pubblicitario, anche per la sola forma, risulta in ogni caso intelligibile dall'utente in transito sulla strada.

Art. 3

Divieti assoluti

1. È sempre vietata e non può essere in alcun caso autorizzata la collocazione di manufatti pubblicitari:
- nei tratti di strada ad elevato tasso di incidentalità rilevato su base statistica quinquennale;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - in corrispondenza delle intersezioni di qualsiasi tipo e dei dossi (raccordi concavi e convessi opportunamente segnalati);
 - su ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia e loro rampe;

- in corrispondenza di fossi e scoli;
- per striscioni, locandine e standardi sospesi al di sopra della carreggiata, ad una quota inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata misurata dal bordo inferiore degli stessi;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata con pendenza superiore a 45°;
- sui dispositivi di protezione ai margini delle strade, parapetti, *guard – rail*, eccetera.;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese tra carreggiate contigue con larghezza fino a 4 metri;
- lungo tutto il tracciato delle curve a limitata visibilità e nell'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- a messaggio variabile collocati trasversalmente al senso di marcia con periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

2. Al di fuori di tali ipotesi, è in ogni caso vietata qualsiasi forma di pubblicità che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione o produrre abbagliamento.

Art. 4

Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

1. Fuori dai centri abitati, e fuori dai tratti di strada extraurbana con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a) dal limite esterno della carreggiata	3 metri
b) prima delle intersezioni	250 metri
c) dopo le intersezioni	100 metri
d) dagli imbocchi di gallerie	200 metri
e) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	250 metri
f) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	150 metri
g) prima dei segnali di indicazione	150 metri
h) dopo i segnali di indicazione	100 metri
i) dal punto di tangenza delle curve	100 metri
l) altezza dalla banchina stradale misurata nella sezione corrispondente	1,5 metri (salvo striscioni)
m) da <u>cartelli</u> o da <u>altri mezzi pubblicitari</u> regolarmente installati	100 metri (non vale per insegne)

2. Il limite di cui alla lettera a) è derogabile per le insegne di esercizio delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del punto in cui viene chiesto il posizionamento del manufatto pubblicitario esistano già, a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento del manufatto in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Per le preinsegne collocate prima delle intersezioni ed entro 500 metri dalle stesse, le distanze di cui alle lettere b), e), f), g) e h) sono sostituite dalla distanza minima pari allo spazio di avvistamento previsto per i segnali stradali; dopo questi ultimi, ad una distanza pari al 50% dello stesso spazio.
5. Il limite di cui alla lettera m) non vale per le insegne di esercizio, mentre si riduce a 50 metri per gli striscioni.
6. Le distanze minime di posa non si applicano:
 - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata;
 - alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata, anche lungo le curve, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2.

Art. 5

Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

1. Nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

1)prima delle intersezioni	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
2)dopo le intersezioni	25 metri
3)dagli imbocchi di gallerie	100 metri
4)prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali

5)dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 metri
6)prima degli impianti semaforici	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
7)dopo gli impianti semaforici	25 metri
8)dai segnali di indicazione	25 metri
9)da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:

- ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6

Dimensioni fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a)Cartelli ed altri mezzi pubblicitari	max 6 m ²
b)Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c)Preinsegne	tra 1 m × 0,20 m e 1,50 m × 0,30 m
d)Insegne di esercizio	max 6 m ²
e)Insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento carburante</u> o stazioni di servizio	max 4 m ²

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

3. Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati aventi superficie massima di 100 m² possono raggiungere la dimensione massima di 20 m². Qualora la superficie della facciata dell'edificio ove ha sede l'attività e sulla quale deve essere installata l'insegna di esercizio sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
4. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, dal computo della superficie massima utilizzabile a fini pubblicitari di cui alla lettera b), devono essere esclusi cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area. I manufatti pubblicitari non possono in ogni caso essere collocati lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
5. Nelle aree di parcheggio, oltre all'8% di spazio pubblicitario, è ammessa la collocazione di altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza entro il limite di 2 metri × 2 metri per ogni servizio prestato.

Art. 7

Distanze minime di posa nei centri abitati

1. Nei centri abitati i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a) prima delle intersezioni	25 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 20 metri: sulle strade locali
b) dopo le intersezioni	20 metri
c) dagli imbocchi di gallerie	30 metri
d) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 20 metri: sulle strade locali
e) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	20 metri
f) prima degli impianti semaforici	25 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 20 metri: sulle strade locali
g) dopo gli impianti semaforici	20 metri
h) dai segnali di indicazione	20 metri
i) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:
- ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
 - alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 8

Dimensioni nei centri abitati

1. Nei centri abitati, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a) cartelli ed altri mezzi pubblicitari	4m ²
b) mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c) preinsegne	tra 1 m × 0,20 m e 1,50 m × 0,30 m
d) insegne di esercizio	max 4 m ²
e) insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento carburante</u> o stazioni di servizio	max 4 m × 2 m

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 9

Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

1. Nel rispetto del divieto di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, la sagoma, i colori, i disegni e l'illuminazione dei mezzi pubblicitari devono essere tali da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono pertanto consentiti soltanto manufatti pubblicitari rettangolari o quadrati, con disegni tali da evitare confusione con i segnali di pericolo, e colori combinati in modo che non predominino quelli usati per i segnali stradali di qualsiasi tipo, in particolare il colore rosso.
2. L'illuminazione è consentita a condizione che non superi l'intensità di 150 candele per metro quadrato o che, in ogni caso, non provochi abbagliamento o disturbo ai

conducenti in transito. Sono vietate le pubblicità luminose di colore rosso e verde in prossimità delle intersezioni. La croce luminosa è consentita solo per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. I manufatti pubblicitari devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, preferibilmente zincati di colore scuro, e su strutture di sostegno e di fondazione che garantiscano la stabilità anche sotto la spinta del vento.

Art. 10

Segnali di indicazione turistici e di territorio

1. Le indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di luoghi di pubblico interesse rappresentate da uno dei simboli di cui all'Allegato A possono essere installate in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali verticali.
2. Se impiegate, tali indicazioni devono essere installate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, entro una distanza massima di 4 km, devono avere forma rettangolare conformemente alle caratteristiche indicate nell'allegato B e con impiego dei colori previsti nell'allegato C.
3. Al di fuori di tali ipotesi, i segnali di indicazione o quelli di direzione riferiti ad una attività specificamente individuata saranno considerati come manufatti pubblicitari e pertanto verranno sottoposti alla disciplina del presente Regolamento

Art. 11

Segnali di indicazione di servizi utili

1. Le indicazioni di servizi utili rappresentati dai simboli di cui all'Allegato D devono essere collocate in prossimità del servizio segnalato, salvo che il segnale sia integrato da freccia direzionale, e possono essere abbinati ad un pannello integrativo come da modello di cui all'Allegato E indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato, che non può comunque superare i 5 km.
2. La forma dei segnali deve essere rettangolare, con le dimensioni previste dall'Alf. F.
3. Le indicazioni "bar" e "ristorante" sono comunque vietate nei centri abitati.
4. I segnali di indicazione che non rispettano le prescrizioni di cui ai precedenti commi saranno considerati come manufatti pubblicitari e verranno pertanto sottoposti alla disciplina del presente regolamento.

Art. 12

Striscioni, locandine e standardi

1. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, mentre locandine e standardi possono proporre anche il lancio di iniziative commerciali.
2. Il periodo di esposizione di tali manufatti è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.

Art. 13

Segni orizzontali reclamistici

1. I mezzi pubblicitari collocati sulla pavimentazione stradale sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.
2. Il periodo massimo di permanenza sulla sede stradale è limitato al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui afferiscono ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. I segni reclamistici devono comunque rispettare le distanze minime di cui all'art. 4, comma 1, con riferimento esclusivo ai segnali stradali orizzontali.

Art. 14

Impianti pubblicitari di servizio

1. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando impianti di servizio deve avvenire in modalità tali che per dimensione, tipologia e colori rispettino quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, al fine di non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art. 15

Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi

1. È vietata la pubblicità luminosa a mezzo scritte o insegne sui veicoli, mentre sono ammesse le scritte o insegne rifrangenti purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

2. La collocazione di manufatti pubblicitari su un veicolo o un rimorchio in sosta per più di 48 ore lungo o in vista della strada è da ritenersi forma di pubblicità per la quale trova applicazione il presente Regolamento.
3. Nell'ambito dei centri abitati, Il Comune di Mazzo di Valtellina può autorizzare la pubblicità a mezzo di veicoli in sosta all'interno di apposite aree esclusivamente dedicate a tale attività, fermi restando i divieti assoluti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 16

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica lungo le strade è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e in zone non soggette a specifico divieto, in forme tali da non pregiudicare la sicurezza della circolazione distraendo l'attenzione dei conducenti di veicoli.

CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 17

Autorizzazioni e nulla – osta

1. Fuori dai centri abitati, l'installazione lungo le strade o in vista di esse di qualsiasi manufatto pubblicitario rientrante nelle tipologie individuate dal presente regolamento e la pubblicità fonica sono soggette in ogni caso a preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. All'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario e per la pubblicità fonica è dei Comuni, salvo, per i soli manufatti, il preventivo nulla – osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.
3. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta di quest'ultimo.

Art. 18

Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici

1. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni culturali o paesaggistici individuati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la collocazione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità deve essere autorizzata, dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione

o della tipologia con l'aspetto, il decoro, la pubblica fruizione dei beni tutelati, nonché con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

2. Qualora l'installazione di manufatti pubblicitari preveda la realizzazione di strutture di sostegno che comportino anche minimi movimenti di terra in aree soggette a vincolo idrogeologico, oltre all'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 17, è richiesta specifica autorizzazione ai fini idrogeologici rilasciata dal Comune.
3. Al presente Regolamento è allegata una planimetria, consultabile anche mediante accesso al sito *internet* del Comune di Mazzo di Valtellina ~~Provincia~~, ove risultano individuate le aree del territorio provinciale sottoposte a vincolo paesaggistico ad oggi cartografabili.

Art. 19

Vincoli urbanistici ed edilizi

1. Nel caso in cui la tipologia e le caratteristiche del manufatto risultino tali da determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio secondo le previsioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli strumenti urbanistici, titolo indispensabile e con efficacia vincolante per la presentazione della istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 è costituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o da diverso titolo autorizzativo previsto dal regolamento edilizio comunale.
2. È sempre previsto il previo rilascio del titolo urbanistico – edilizio nel caso in cui le strutture di sostegno del manufatto pubblicitario rendano indispensabile la realizzazione di opere edili ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 20

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione rivolge la propria istanza al Comune, precisando la durata dell'esposizione pubblicitaria ed allegando un'autodichiarazione attestante che il manufatto da collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, unitamente al bozzetto di tutti i messaggi che si intendono esporre e ad apposita planimetria.
2. In caso di collocazione richiesta all'interno del centro abitato, il Comune verifica la conformità dell'istanza rispetto ai vincoli di cui all'art. 18, richiedendo contestualmente, se del caso, il parere della Soprintendenza e provvedendo altresì ad istruire la pratica amministrativa da inoltrare, poi, agli enti che debbono rilasciare i nulla – osta necessari ai sensi dell'art. 17. Ultimata con esito positivo l'acquisizione di tali atti, entro 60 giorni l'ufficio comunale competente concede o

nega l'autorizzazione alla installazione del manufatto pubblicitario. L'ente provvederà a definire, nell'ambito della propria potestà regolamentare, le norme destinate ad assicurare l'unicità del procedimento, anche attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

3. In caso di collocazione richiesta fuori dai centri abitati, il Comune, conclusa con esito positivo la procedura di cui al primo periodo del comma 2, indirizza il richiedente all'ente che deve rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4, il quale esegue il sopralluogo e provvede entro 180 giorni sull'istanza.
4. In caso di accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione concessa ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile con apposita istanza diretta all'ente che ha rilasciato il titolo originario.
5. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, il quale decide sull'istanza entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali la stessa si considera accolta.

Art. 21

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare della autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio della autorizzazione o anche successivamente per intervenute o motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per lo svolgimento del quale sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 22

Targhette di identificazione

1. Su ogni manufatto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero della autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

CAPO IV DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO

Art. 23

Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi

1. Tutti i manufatti pubblicitari non autorizzati o che, sebbene autorizzati, non siano collocati conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere rimossi.

2. Qualora il manufatto sia stato realizzato in violazione della normativa urbanistico – edilizia o dei vincoli culturali e paesaggistici, il Comune dispone che il trasgressore ed il proprietario dell'area su cui il manufatto è installato provvedano alla immediata rimozione, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia. Qualora il trasgressore non proceda alla rimozione, il Comune provvede d'ufficio a spese del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

3. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale o rientrante nel patrimonio degli enti proprietari della strada, oppure allorquando la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione. Alla rimozione d'urgenza provvede il Comune. Successivamente, l'ente che ha eseguito la rimozione trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

4. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti abusivi sia realizzata su suolo privato, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il

possessore del suolo privato a rimuovere il manufatto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del manufatto collocato entro la fascia di rispetto o visibile dalla strada, provvedendo altresì alla sua custodia e ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Qualora il manufatto pubblicitario sia ubicato lungo strade statali e provinciali e loro fasce di pertinenza all'interno dei centri abitati con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, decorso il termine previsto dalla diffida, il Comune provvede alla rimozione nei modi previsti dal periodo precedente. Al fine di consentire la rimozione, tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il manufatto pubblicitario. Tale facoltà di accesso deve essere documentata attraverso la verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo previsti dalla L. 689/81.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione prevista dall'art. 20, comma 5, qualora in contrasto con il divieto di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 24

Custodia dei manufatti rimossi

1. I manufatti pubblicitari rimossi dall'ente proprietario della strada vengono depositati in un luogo di pubblico deposito o altro luogo idoneo, a disposizione del proprietario.
2. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 3, o dalla data della diffida, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 4.
3. I costi diretti e indiretti di deposito, custodia ed eventuale demolizione saranno a carico del proprietario del manufatto pubblicitario rimosso.

Art. 25

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque viola le disposizioni del Capo II del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dall'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
3. Chiunque non ottempera alla diffida di cui all'art. 23, comma 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore di tale violazione, alla stessa sanzione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
4. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa urbanistico – edilizia, e culturale – paesaggistica in vigore.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Coordinamento con la normativa fiscale

1. Le limitazioni e i divieti contenuti nel presente Regolamento non possono essere derogati dalle normative regolamentari adottate per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, salva la previsione di norme più restrittive con riferimento alle modalità di collocazione della pubblicità in funzione dell'esigenza di garantire un più razionale sfruttamento degli spazi pubblicitari.
2. Per gli impianti non in regola con la normativa tributaria, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dalla applicazione delle sanzioni previste, il Comune o il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni possono effettuare la immediata copertura del messaggio pubblicitario, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, sequestrando i manufatti a garanzia del pagamento delle spese sostenute.

Art. 27

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", e nel D.P.R. 11/07/1980 n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", nonché in ogni altra disciplina applicabile in materia.

2. Gli importi delle sanzioni amministrative stabilite dal presente Regolamento sono suscettibili di adeguamento alle maggiorazioni previste da eventuali modifiche all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 28

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento saranno ritenute valide qualora rispondenti alla disciplina regolamentare adottata.
2. È previsto un termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la rimozione dei manufatti non autorizzati o per la regolarizzazione dei manufatti che non rispettano le disposizioni previste dai Capi II e III. In caso di mancata rimozione o di mancata presentazione di istanza ai sensi dell'art. 20 finalizzata a regolarizzare il manufatto non conforme, scaduto il termine si procederà a norma del Capo IV del presente regolamento.

ALLEGATI

A – Figure da II.100 a II.231 C.d.S.

B – Tabelle II.13a e II-13 b, C.d.S.

C – Colori segnali verticali ex art. 78 reg. C. d. S.

D – Figure da II. 353 a II 381 C.d.S.

E – Modello II.1 C. d. S.

F – Tabella II.8. C. d. S.

G – Planimetria vincoli paesaggistici

Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- a) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
- b) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
- c) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
- d) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- e) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- f) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;
- g) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;
- h) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
- i) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
- b) nere: sul giallo e sull'arancio;
- c) gialle: sul nero;
- d) blu o nere: sul bianco;
- e) grigio: sul bianco.

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- a) neri: sull'arancio e sul giallo;
- b) neri o blu: sul bianco;
- c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
- d) grigio: sul bianco.

Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.